



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

- All' Istituto superiore antincendi
- Ai Comandi dei vigili del fuoco Asti, Bologna, Cuneo, Firenze, Messina, Milano, Monza Brianza, Lecco, Pavia, Pescara, Pisa, Pordenone, Roma, Torino, Udine, Varese, Verbania, Verbano Cusio Ossola, Vicenza
- Al D.V. Francesco VORRARO
Direttore del II corso di formazione per funzionari tecnici antincendi volontari
- E, p.c. All' Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
- All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Alla Direzione centrale per le risorse umane
Ufficio IV – Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto e del ruolo dei vigili del fuoco e personale volontario

Oggetto: Corso di formazione per personale funzionario tecnico antincendi volontario ai sensi del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il corso per personale funzionario tecnico antincendi volontario, istituito con decreto STAFFCADIP 81 del 23.09.2024, che ad ogni buon fine si allega, avrà inizio il giorno 7 ottobre 2024 secondo il programma di cui all'allegato I.

L'attività didattica, per il personale discente di cui all'allegato II, si svolgerà, nella prima settimana e dalla terza settimana fino a fine corso, in modalità a distanza, accedendo alla piattaforma *moodle* all'indirizzo:

<http://elearning.dipvvf.it/>

tramite le credenziali di dominio dipartimentali nome.cognome@dipvvf.it con relativa password personale.

I Comandi in indirizzo vorranno, per il personale discente di propria competenza che ne risulta sprovvisto, creare l'account di dominio dipvvf e darne comunicazione all'Ufficio di pianificazione, controllo e sviluppo della formazione, ai fini del successivo inserimento dei



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

discende al corso in piattaforma (il personale già accreditato è già stato inserito in piattaforma).

Nella seconda settimana - dal 14 al 18 ottobre 2024, il corso si svolgerà in presenza presso l'Istituto superiore antincendi.

Il vitto e l'alloggio, nel periodo in argomento, a partire dalla sera del 13 ottobre 2024, saranno garantiti dall'Istituto superiore antincendi. Per il raggiungimento della sede didattica è autorizzato l'utilizzo del mezzo ordinario. È autorizzato, altresì, l'uso del mezzo aereo per il personale proveniente dalle isole.

Con successiva nota saranno date indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche periodiche programmate per i giorni 8 e 15 novembre 2024.

DDB/MC/AB

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DALL'OPPIO)
firma digitale ai sensi di legge



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

ALLEGATO I

CORSO DI FORMAZIONE

FUNZIONARI TECNICI ANTINCENDI VOLONTARI

<i>Modulo</i>	<i>Modalità di frequenza</i>	<i>Periodo</i>
Normativa del C.N.VV.F. D. Lgs. 81/2008	FAD	07 – 11 ottobre
Chimica e fisica del fuoco Sostanze pericolose	In presenza presso ISA	14 – 18 ottobre
Organizzazione del soccorso Comunicazione esterna e in emergenza Idraulica ed elettrotecnica applicata all'incendio	FAD	21 – 25 ottobre
Prevenzione incendi*	FAD	28 ottobre – 08 novembre
Polizia giudiziaria*	FAD	11 – 15 novembre
Dissesti statici	FAD	18 – 22 novembre
Dissesti statici ed esame finale	In presenza	25 – 29 novembre

* Moduli con verifica periodica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

ALLEGATO II

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nasc	Comando
Abrate	Matteo	10/10/1973	Bra	Cuneo
Albiero	Alessandro	16/12/1998	Valdagno	Vicenza
Albini	Alessio	09/04/1985	Magenta	Milano
Bartoli	Tommaso	05/07/1979	Pisa	Pisa
Beretta	Andrea	26/06/1985	Milano	Lecco
Biancalani	Francesco	21/05/1971	Firenze	Firenze
Borello	Michele	06/01/1978	Cirié	Torino
Bria Baret	Alessandro	11/03/1983	Lanzo Torinese	Torino
Brusa	Mattia	15/06/1978	Faenza	Bologna
Cardinale	Marco	01/03/1978	Pescara	Pescara
Chiamante	Marco	30/08/1963	Roma	Roma
Cutillo	Sally	12/01/1991	Salerno	Roma
Di Natale	Ernesto	26/06/1979	Roma	Roma
Duico	Lorenzo	27/07/1964	Sondrio	Pavia
Filosi	Alessandro	01/07/1978	Moncalieri	Torino
Grandini	Nicolo'	24/02/1991	Lodi	Milano
Lanfranca	Alessandro	16/05/1973	Racconigi	Cuneo
Maggi	Gianpaolo	18/06/1961	Brescia	Monza - Brianza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nasc	Comando
Mantineo	Francesco	04/01/1973	Ragusa	Messina
Martini	Roberto	01/07/1985	Giaveno	Torino
Miorin	Francesco	02/06/1981	Pordenone	Pordenone
Ogliero	Gianni Silvio	23/08/1969	Torino	Torino
Persichella	Andrea	08/05/1988	Ciriè	Torino
Quattrini	Gianluca	02/10/1970	Roma	Roma
Rodella	Diego	29/05/1965	Aqui Terme	Asti
Santaromita Villa	Marco	03/03/1981	Varese	Varese
Signorini	Mauro	16/01/1972	Domodossola	Cusio - Ossola
Silenzi	Lorenzo	15/03/1995	Roma	Roma
Stucchi	Laura	01/04/1987	Vizzolo Predabissi	Milano
Tenuta	Luca	11/05/1975	Mortara	Pavia
Teruzzi	Ambrogio	20/02/1960	Brugherio	Monza - Brianza
Vassallo	Alberto	19/03/1992	Mistretta	Monza - Brianza
Velardi	Giovanni Cosimo	14/12/1971	Milano	Milano
Venerandi	Ivano	11/06/1975	Genova	Torino
Zitiello	Luciano	04/05/1970	Parete	Udine



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64 recante il "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"

VISTO il D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76 recante il "Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco";

RICHIAMATO quanto previsto dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con prot. STAFFCNVVF U.0023078 del 6/12/2017 "Compiti dei funzionari tecnici antincendi volontari - chiarimenti";

VISTE le note DCRISUM n. 50752 del 02.08.2024, n. 55732 del 28.08.2024 e n. 56979 del 03.09.2024 della Direzione centrale per le risorse umane con la quale viene comunicato l'elenco del personale iscritto in qualità di funzionario tecnico antincendio in attesa di corso di formazione come previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 76/2004;

RAVVISATA la necessità di adottare il regolamento inerente le modalità e programmi del corso di formazione del personale funzionario tecnico antincendi volontario, di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. 76/2004, nonché del relativo esame finale;

DECRETA

Art. 1

(Istituzione del corso)

1. E' istituito il corso di formazione per il personale funzionario tecnico antincendi volontario, della durata equivalente di otto settimane, con avvio in data 7 ottobre 2024, destinato alle n. 35 unità di personale FTAV di cui alla note in premessa.
2. La finalità del corso di formazione è di fornire ai corsisti le competenze proprie del profilo di funzionario tecnico antincendi volontario, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 76/2004.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 2

(Programma del corso)

1. L'articolazione del corso è di tipo modulare con moduli didattici da fruire in presenza, eventualmente anche aggregati ad altre tipologie di corsi in fase di svolgimento, e in F.A.D. (formazione a distanza).
2. La durata dei periodi didattici da fruire in presenza, in aula, dovrà essere almeno pari a due settimane.
3. Il programma del corso è adottato con specifico provvedimento del Direttore centrale per la formazione.

Art. 3

(Verifiche periodiche)

1. Durante lo svolgimento del corso di formazione, l'accertamento dell'apprendimento è effettuato dalla commissione di cui all'articolo 8, comma 1, mediante verifiche periodiche che consistono in un questionario a risposta multipla.
2. Il superamento delle prove di verifica periodiche è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame finale.
3. Le prove di cui al comma 2 sono superate con una valutazione non inferiore a 60/100 che non concorre alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione.
4. Gli argomenti su cui sono effettuate le verifiche periodiche sono definiti con provvedimento del Direttore centrale per la formazione.
5. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica periodica, i funzionari tecnici antincendi volontari possono ripetere le stesse solo per una volta, in sedute di recupero. Il mancato superamento anche di una sola prova di recupero equivale al mancato superamento dell'esame finale e comporta le dimissioni dal corso di formazione.

Art. 4

(Sistema di valutazione)

1. Ai fini del superamento del corso, i funzionari tecnici antincendi volontari, al termine del corso sono sottoposti all'esame finale di cui al successivo art.7, secondo il programma previsto dal Direttore centrale per la formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 5

(Frequenza del corso ed ammissione all'esame finale)

1. Sono ammessi all'esame finale i corsisti che abbiano superato con profitto le verifiche periodiche di cui al precedente art. 3 e che non siano stati assenti per qualsiasi motivo, nei moduli didattici da fruire in presenza, per più di quattro giorni.
2. Ore di assenza dalle lezioni, ancorché giustificate, concretizzatesi anche in più giorni, ed equivalenti ad un totale di otto periodi didattici (o multipli) individueranno una (o più) giornate di assenza, da computare nel monte dei giorni di cui al comma 1.
3. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, non sono considerate assenza dal corso le ore o le giornate di permesso fruito dai FTAV per prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria, solo qualora tale motivazione venga adeguatamente documentata.

Art. 6

(Dimissioni o espulsioni dal corso)

1. Sono dimessi dal corso:
 - a. i corsisti che non superino una o più prove di verifica periodica o l'esame previsto al termine del periodo di formazione;
 - b. i corsisti che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quattro giorni, anche non consecutivi ed anche se assenti sin dal primo giorno di convocazione, come indicato nel precedente art. 4 commi 1 e 2; se l'assenza è stata determinata da infermità, contratta durante il corso, i corsisti, dopo la riacquisita idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso utile successivo; i corsisti la cui assenza sia stata determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;
 - c. i corsisti che dichiarino di rinunciare al corso.
2. Sono espulsi dal corso i corsisti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
4. I corsisti dimessi per le motivazioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ammessi a ripetere una sola volta il corso mediante ammissione al primo corso successivo utile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 7

(Esame finale)

1. La prova di fine corso consiste di un test scritto e di un colloquio orale condotto sulle materie svolte nel corso, ed è disciplinata con il provvedimento del Direttore centrale per la formazione di cui al precedente art. 2.
2. Il giudizio del test scritto e del colloquio orale sono espressi in centesimi. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 60/100 (sessanta/centesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame finale.
3. Il voto dell'esame finale è dato dalla media aritmetica delle valutazioni conseguite rispettivamente nella prova scritta e nella prova orale di cui al comma 2.

Art. 8

(Commissioni esaminatrici)

1. La Commissione per le verifiche periodiche è nominata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative e si compone di due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi, dei direttivi aggiunti, dei direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi.
2. La Commissione dell'esame finale è nominata dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore, e si compone di quattro componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi, dei direttivi aggiunti, dei direttivi speciali ad esaurimento e degli ispettori antincendi.
3. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore.
4. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti, è prevista la nomina di componenti supplenti, da effettuarsi con decreto della Commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 9

(Criteri per la formulazione del giudizio di fine corso)

1. Al termine del corso di formazione viene formulato un giudizio che tiene conto del voto finale di cui all'art. 7, comma 3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 10

(Sessioni straordinarie d'esame)

1. Nel caso in cui i funzionari tecnici antincendi volontari, non si presentino all'esame finale, senza giustificato motivo, sono considerati rinunciatari e non superano il corso.
2. Nel caso in cui i funzionari tecnici antincendi volontari, per malattia o per altro grave motivo, non abbiano potuto partecipare all'esame finale sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi non appena cessati i motivi ostativi, e comunque entro sessanta giorni dalla data stabilita per l'esame finale.
3. Le giustificazioni sulle assenze di cui ai precedenti commi, prodotte dall'interessato, sono sottoposte alla valutazione della Commissione esaminatrice.

Roma, data del protocollo

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Franceschelli)



DOMENICO DE
BARTOLOMEO
20.09.2024
18:48:09
GMT+02:00